SENTENZA N. 196/2025

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA**

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso iscritto al **n. 74440** del registro di segreteria proposto da (omissis)**,** con l'avv. Giancarlo Mariniello, contro l'INPS e il MIUR;

**Ritenuto in**

**FATTO**

Col ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente, già dirigente scolastico presso il MIUR e collocata in quiescenza a decorrere da 1° settembre 2017, chiedeva accertarsi il proprio diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, in applicazione del CCNL del Comparto Scuola, sottoscritto in data 8/7/2019 e concernente il periodo 1.1.2016-31.12.2018.

Deduceva che, con l'entrata in vigore del contratto collettivo, era stato introdotto un incremento degli stipendi tabellari e, nei riguardi del personale andato in quiescenza nel periodo di vigenza del contratto, sarebbe stato previsto che detti incrementi avessero effetto integrale ai fini della determinazione della pensione.

Si costituiva l'INPS e rappresentava di non essere stato posto in condizione di provvedere alla riliquidazione, non avendo ricevuto i necessari dati da parte del datore di lavoro; in via preliminare di merito, eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati, per il quinquennio anteriore alla notifica del ricorso. Concludeva in

conformità, chiedendo di essere manlevato, in caso di condanna, dal MIUR.

Si costituiva il Ministero dell'Istruzione e deduceva di aver già provveduto al ricalcolo del trattamento pensionistico della ricorrente, in applicazione del richiamato contratto collettivo, allegando all'uopo la comunicazione n. 35365 del 24/7/2023; chiedeva pertanto il rigetto della domanda

All'udienza del 30/5/2025 parte ricorrente dichiarava non aver percepito integralmente le somme dovute a titolo di arretrato, sicché instava per la decisione della causa.

Il giudizio veniva quindi deciso, con lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

Considerato in

**DIRITTO**

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Va preliminarmente evidenziato come le norme della contrattazione collettiva riguardino il solo rapporto di lavoro ed in trattamento in attività di servizio; solo in via eccezionale si ammette che esse possano riflettersi sul trattamento pensionistico, allorché specifiche clausole dello stesso contratto collettivo prevedano che i miglioramenti siano attribuiti anche al personale collocato a riposo durante il periodo di sua vigenza, in quanto -ed a tali limitati fini- il pensionato viene considerato, mediante una *fictio iuris*, come ancora il servizio.

Questo, in deroga al criterio di determinazione della pensione con riferimento alla retribuzione effettivamente percepita l'ultimo giorno della permanenza in servizio, di cui all'art. 43 del DPR n. 1092/1973 (Sez. Campania, sentenze n. 466/2023 e n. 599/2023; Sez. Trento, n. 29/2013; Sez. Abruzzo, n. 109/2022).

Va anche ricordato come non esistano nel nostro ordinamento una norma o un

principio generale che impongano l'automatica estensione al personale in quiescenza dei benefici conferiti al personale in servizio, in difetto di specifiche clausole contrattuali.

Generalmente, quindi, le norme del CCNL concernono il rapporto di lavoro ed il trattamento in attività di servizio. Si riconosce che esse possano riflettersi sul trattamento pensionistico, allorché specifiche clausole contrattuali prevedano che i miglioramenti siano attribuiti anche al personale cessato dal servizio e collocato a riposo nel periodo di vigenza del contratto stesso.

Nel caso di specie, viene in rilievo l'art. 64 del CCNL, relativo al Comparto Enti Locali, per il periodo 2016/2018, ai sensi del quale "*gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 2 del CCNL sottoscritto il 31.7.2009 per il biennio economico 2008-2009, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella A, con le decorrenze ivi stabilite*".

Rileva altresì l'art. 65 del citato CCNL, in cui si prevede, al comma 1, che "*gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art. 64 hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare"*; al comma 2, che "*nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, le misure e gli incrementi di cui all'art. 64 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza"*.

La Tabella A allegata al CCNL prevede la rideterminazione degli stipendi tabellari con incrementi progressivi per 13 mensilità dall'1.1.2016, dall'1.1.2017 e dall'1.1.2018. Tali incrementi sono previsti per tutte le categorie del personale degli enti locali e quindi dalla Categoria D6 alla Categoria A1.

La ricorrente è cessata dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2017 e, pertanto, durante la vigenza contrattuale 2016-2018.

Ne consegue che, sussistendo la sopra indicata clausola di estensione, tutti i benefici economici previsti dal citato CCNL devono esserle integralmente riconosciuti e computati nella base pensionabile al momento della riliquidazione del trattamento di quiescenza definitivo (Sez. Campania, n. 466/2023 e 599/2023).

A tale riguardo, il Ministero ha depositato in atti documentazione relativa all'avvenuta riliquidazione della prestazione pensionistica spettante al ricorrente, sulla cui base ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. La ricorrente si è tuttavia opposta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, deducendo che la riliquidazione era stata effettuata sino al 2017, ossia alla cessazione del rapporto di lavoro, e, pertanto, di non aver ricevuto il pagamento degli arretrati, sicché, non essendovi accordo in merito ai ricevuti pagamenti, deve pronunziarsi nel merito.

Il ricorso è in questi termini fondato e, per l'effetto, si accerta il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, quale risultante in applicazione degli incrementi di cui al CCNL Comparto Scuola 2016-2018, oltre eventuali arretrati, dedotto quanto già accreditato sulla rata aprile 2023, a seguito della riliquidazione operata dal Ministero.

Alla stregua delle diffide e messa in mora, inviate dalla ricorrente nel 2022 e nel 2023, deve ritenersi non sussista prescrizione.

L'INPS, quale ordinatore secondario di spesa e, pertanto, incaricato della messa in pagamento delle somme spettanti, ha diritto di essere manlevato dal MIUR.

Stante la tendenziale gratuità del giudizio pensionistico e considerato il diligente, sia pur parziale, adempimento ad opera dell'Amministrazione, si reputa equo compensare integralmente le spese tra le parti.

**P.Q.M.**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA**

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, quale risultante in applicazione degli incrementi di cui al CCNL Comparto Scuola 2016-2018, oltre eventuali arretrati, dedotto quanto già percepito a tale titolo.

Compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 30/5/2025, con contestuale deposito della motivazione.

**IL GIUDICE UNICO**

**Dr. Marzia de Falco**

*DEPOSITATA IN SEGRETERIA*

*09.06.2025*

*Il Direttore della segreteria*

Maurizio Lanzilli